DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1979

recante approvazione di taluni trasporti di carni bovine effettuati dall'organismo d'intervento irlandese dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/216/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 496/78 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h),

considerando che, a norma degli articoli 1, 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, le spese relative a taluni trasporti di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (5) hanno modificato, a decorrere dal 1° ottobre 1978, le condizioni relative al finanziamento dei trasporti di carni bovine d'intervento ;

considerando che l'Irlanda è stata autorizzata, con decisione 78/834/CEE della Commissione (6), ad immagazzinare in altri Stati membri un quantitativo di 13 000 tonnellate di carni non disossate e di 5 000 tonnellate di carni disossate ;

considerando che, in applicazione di questa autorizzazione, l'Irlanda ha comunicato alla Commissione i motivi che hanno reso necessari i trasporti effettuati dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 di 11 429 tonnellate di carni bovine prese in consegna dal suo organismo d'intervento e ha chiesto che tali trasporti vengano approvati ;

considerando che occorre quindi approvare il trasporto di 11 429 tonnellate di carni bovine verso altri Stati membri ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 2305/70, sono approvati i trasporti effettuati dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 verso altri Stati membri dei seguenti quantitativi di carni bovine presi in consegna dall'organismo d'intervento irlandese : 11 429 tonnellate di carni non disossate.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 5.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 288 del 14. 10. 1978, pag. 48.